

Cantieri, dal Lavoro una guida sulle ispezioni

14 Settembre 2012

[Italia Oggi - 14/09/2012 - di Celeste Vivenzi]

Le istruzioni del ministero del Lavoro

Cantieri, guida sulle ispezioni

Il Ministero del lavoro, attraverso la circolare n. 16-2012, ha dettato le indicazioni al personale ispettivo per la verifica dei lavoratori autonomi presenti nei cantieri edili dediti alle seguenti lavorazioni: - muratura; - carpenteria; - rimozione di amianto; - posizionamento di ferri e ponti; - addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore (le disposizioni in oggetto sono da applicarsi in special modo quando i lavoratori autonomi siano presenti sul cantiere in numero più elevato rispetto a quello dei lavoratori subordinati). Lo scopo del Ministero è quello di stanare eventuali rapporti di lavoro autonomo che, in realtà, nascondono veri e propri rapporti di lavoro subordinato (prestazioni lavorative effettuate attraverso il contratto d'opera di cui all'art. 2222 del c.c. o tramite le associazioni temporanee di lavoratori autonomi).

Il Ministero ha specificato che, ai fini della verifica da parte degli Organi ispettivi e quindi del possibile inquadramento nella categoria dei lavoratori subordinati, rilevano i seguenti elementi e considerazioni: - presenza di una consistente dotazione strumentale (ovvero disponibilità di una rilevante attrezzatura risultante dal Registro dei beni ammortizzabili; non è sufficiente, per esempio, il possesso di piccola attrezzatura minuta e la messa a disposizione degli strumenti da parte del committente è considerata come prestazione sospetta anche se avviene dietro pagamento di un corrispettivo) - sussistenza di autonoma capacità organizzativa delle opere da eseguire; - verifica se la prestazione avviene in regime di mono-committenza; - presunzione che eventuali situazioni irregolari siano presenti soprattutto nelle attività di realizzazione di opere strutturali in quanto si ritiene che le prestazioni effettuate a titolo di completamento dell'opera (ad esempio, finitura o realizzazione di impianti) si prestino più facilmente all'uso di rapporti di lavoro autonomo regolare. In conclusione l'ispettore, in presenza di situazioni sospette, deve procedere a inquadrare il rapporto di lavoro autonomo nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato comminando le sanzioni previste dalla legge che possono spaziare nei seguenti ambiti: - evasione dei contributi, sanzioni in materia di sicurezza del lavoro, sanzioni in materia di visite mediche e sanzioni per la mancata formazione dei lavoratori.